

legge Demarchi vuole sieno rivedute prima di dare ad esse la sanzione legale.

LA MARMORA, ministro della guerra: Debbo dichiarare alla Camera che sono pochi i casi contemplati in quest'articolo, essendo assai limitato il numero di quei militari che, o per ferite, o per conseguenza della guerra non possono più continuare in attività di servizio. Questi era dura cosa il giubilargli mentre si stava preparando una nuova legge sulle pensioni, e si diede un affidamento per ammetterli poi a godere delle pensioni militari. Io del resto porto opinione che l'effetto di quest'articolo 44 non possa pregiudicare alla legge Demarchi.

MOIA. Ove si voti la tabella, pregherò il signor presidente a volermi mantenere la parola, onde parlare sul numero 4 della medesima.

MELLANA. Se si vuole apporre un altro alinea per fare un'eccezione per i militari che furono feriti e messi fuori d'attività di servizio nell'ultima guerra, allora di buon grado io assentirei a quest'atto di nazionale giustizia; ma le espressioni dell'articolo 44, quale è concepito, sono troppo generiche, nè certamente esprimono il concetto ora espresso dal signor ministro. Io credo a quanto egli dice, ma vi sono dei casi che potrebbero sfuggirgli, ed il modo generico in cui è espresso questo articolo potrebbe comprendere molti altri casi o categorie oltre quella ristrettissima e degnissima di considerazione, alla quale alludeva il ministro stesso. Dunque, ripeto, se si tratta di fare una spiegazione in proposito, io vi acconsento, altrimenti mi sembra che noi, prima di votarlo, dobbiamo mettere quest'articolo in correlazione colla legge Demarchi.

DABORMIDA. Io credo che non vi possa essere ambiguità, nè pericolo di cattiva applicazione di questo articolo. Che cosa ivi si dice? Che le disposizioni di questa legge saranno applicate a coloro che ebbero il relativo affidamento. Ora, chi ha avuto questo affidamento? Sono i militari giubilati dell'anno scorso, dell'epoca cioè in cui vi era in corso questa legge. Questi militari giubilati per impossibilità di continuare nel servizio, e pel bene del servizio stesso, ebbero l'affidamento che profitterebbero delle disposizioni di questa legge. Ora non vedo come ciò possa produrre la menoma contraddizione colla legge Demarchi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 44. Quelli che l'approvano vogliano alzarsi. (È approvato.)

« Art. 45. Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servizi eminenti e straordinari resi alla patria. » (È approvato.)

« Art. 46. La tabella delle pensioni di ritiro ammessa alla presente legge sarà per l'avvenire applicata anche a tutti quegli impiegati che, a tenore di speciali regolamenti, hanno per assimilazione diritto alla pensione stabilita per un grado militare, seguendo per la durata del servizio le norme segnate nei medesimi regolamenti. » (È approvato.)

Gli articoli essendo terminati, darò lettura della tabella

delle pensioni per diversi gradi. (Vedi voi Documenti, pagina 347.)

MOIA. Mi pare che l'articolo primo che dice: « Generale d'armata, maximum lire otto mila » non è in armonia coll'articolo secondo votato dalla Camera sulla proposta Demarchi, il quale è così espresso: « Dalla stessa epoca del 1° gennaio 1851 nessun impiegato ritirato dal servizio potrà godere di pensioni e vantaggi eccedenti in complesso lire otto mila all'anno. Qui vi sono lire 8000 all'anno di pensione, e poi vi è un aumento di lire 100 »

Voci generali. No! no! È tutto insieme! (Mormorio)

MOIA. Ma vi è un aumento di lire 100.

Voci. Il maximum è otto mila.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo titolo primo.

(È approvato.)

(Successivamente è approvata la tabella senza discussione.)

MOIA. Prima che si proceda alla votazione, domando il permesso di sottoporre alla Camera una breve osservazione.

Nell'articolo 8 di questa legge è scritto: « La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al maximum della pensione di giubilazione aumentato della metà. » In questo caso la pensione del generale d'armata sarebbe portata a 12,000 lire.

Ora a tale proposito io domanderei uno schiarimento.

Siccome la legge che abbiamo votato il 31 maggio non riveste ancora tutte le formalità che sono richieste, io chiederei, nel caso in cui siffatta proposta venga approvata dal Senato e sancita dalla Corona, se questa tabella sarà messa in armonia coll'articolo secondo di questa legge.

DURANDO. Quando quella diventi una vera legge, nulla impedisce che si corregga.

MOIA. In tal caso non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Si passa ora allo squittino segreto sulla legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	109
Maggioranza	55
Voti favorevoli	95
Voti contrari	14

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di Commissioni che si troveranno in pronto
- 2° Interpellanze del deputato Barbier al ministro delle finanze;
- 3° Discussioni del progetto di legge per il riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna.